

Critiche al prelievo esecutivo

# I professionisti: accertamento da cambiare

## LE PROPOSTE DI MODIFICA

Siciliotti: non bastano 180 giorni, meglio aspettare la pronuncia del giudice. Calderone: più equilibrio tra fisco e contribuenti

**Marco Bellinazzo**

MILANO

«Centottanta giorni sono meglio di 120, così come 120 erano meglio di niente», commenta Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili circa il possibile allungamento del termine di sospensione delle procedure esecutive nel caso in cui il contribuente impugni l'accertamento tributario. Ma non basta. Più che una soluzione quello che si profila in Parlamento viene giudicato da professionisti e imprese come un compromesso al ribasso. Aggiunge Siciliotti: «È ovvio che il giudizio non può che essere positivo, questa è solo un'ulteriore attenuazione del *solve et repete*». Ci si attendeva altro, insomma. «Perché allora - propone, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - anziché indicare termini sempre più ampi, non si dice semplicemente che, fino all'esame da parte dell'autorità giurisdizionale dell'istanza di sospensione, tutto rimane fermo?».

Gli operatori temono che, dato il probabile incremento delle istanze di sospensione, e l'attuale, limitata, disponibilità di risorse della giustizia tri-

butaria, anche l'orizzonte dei 180 giorni sia poco affidabile. Invece andrebbe introdotto un principio alternativo: "Prima decidi, poi pignori".

«In dubbio - chiarisce Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - non è il diritto dell'amministrazione finanziaria a incassare il dovuto, ma il diritto del contribuente a difendersi e a non essere penalizzato patrimonialmente. Spesso, infatti, la riscossione coattiva finisce per incidere sui beni dei contribuenti per crediti non dovuti. Una modifica legislativa dovrebbe puntare a ristabilire un rapporto di equilibrio fra questi due diritti».

Sulla stessa lunghezza d'onda è Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato: «Va sottolineato che la concentrazione della riscossione nell'accertamento deve garantire al contribuente le più ampie tutele. I vertici dell'Agenzia hanno, a più riprese, evidenziato come negli altri Paesi europei la cartella esattoriale non esista come strumento di riscossione coattiva. Forse, però, va anche evi-

denziato che i tempi della nostra giustizia, compresa quella tributaria, sono tra i meno lusinghieri. In questo contesto è evidente che deve essere coniugato il diritto dello Stato a riscuotere quanto accertato con la tutela dei contribuenti ad avere, preventivamente e da parte di un soggetto terzo, una prima verifica sulla bontà dell'accertamento svolto». Trevisani, perciò, auspica che

«il Parlamento, in sede di conversione del Dl sviluppo sappia accogliere le richieste della piccola impresa finalizzate ad una sospensione dell'esecutività degli accertamenti sino alla pronuncia sull'istanza di sospensione».

D'altro canto, «non è possibile individuare un lasso temporale "giusto" di sospensione che sia di 180 giorni ovvero di 210 giorni o anche un anno», precisa Claudio Carpentieri, responsabile dell'Ufficio politiche fiscali della Cna. «Evitare di far pagare in anticipo imposte che si rilevano a posteriori non dovute, deve essere un principio condiviso da tutti. Questa garanzia si ottiene solamente agganciando il termine della moratoria sulla riscossione coattiva, alla data fissata dal giudice tributario per la discussione dell'istanza di sospensione. Il problema della lentezza con la quale i giudici tributari discutono o, discuteranno dal 1° luglio prossimo, le istanze di sospensione della riscossione, non può essere ribaltato su imprese e contribuenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

